

Copia

COMUNE DI FELITTO
Provincia di Salerno
Piazza Mercato C.A.P. 84055
tel. 0828.945028 fax 0828.945638
cod. fiscale 82002890653 e p. I.V.A. 00627950652

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 08 del 30.09.2011

Gestione Ufficio Tecnico Unione dei Comuni "Alto Calore": determinazioni.

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di settembre, nell'Aula Consiliare seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23.09.2011 prot. n. 3996 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. La seduta è convocata per le ore 18,30.

Dei Consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue:

	Presenti	Assenti
Caronna Maurizio	X	
Sabetta Antonio	X	
Carocchia Francesco	X	
Di Stasi Donato	X	
Di Stasi Giovanni	X	
Gnazzo Marta	X	
Pagnotto Rosaldo	X	
Riviello Giuseppe	X	
Trotta Angelo	X	
Gatto Maria Luisa	X	
Gorgitano Nicola	X	
Casella Carmine	X	
Minella Mimi	X	

Partecipa il segretario comunale dott. Sergio Gargiulo.

Assume la presidenza il Sindaco Maurizio Caronna, che constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la normativa in materia di gestioni associate e, segnatamente, l'art. 32 TUEL (Unioni di comuni)

- "1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.*
- 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.*
- 3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.*
- 4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.*
- 5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati."*

PREMESSO:

CHE i Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Piaggine, Sacco e Valle Dell'Angelo, hanno costituito l'Unione dei Comuni "Alto Calore";

CHE è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

CHE all'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente, approvato dai consigli comunali dei Comuni aderenti, si prevede che: *"All'unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazione del Consiglio dell'Unione previa delibera in tal senso dei Comuni partecipanti all'Unione";*



ATTESO che l'unificazione dei Servizi in oggetto favorisce l'obiettivo di una gestione ottimale, ampliando e migliorando le prestazioni a beneficio dei cittadini residenti in tutti i Comuni dell'Unione con riferimento agli standard previsti dalla legge nazionale e regionale e dai regolamenti locali, e al tempo stesso contenendo i relativi costi di gestione, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

CONSIDERATO CHE il D.L. 13-8-2011 n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188, art. 16 comma 1.

"Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d'Italia."

TENUTO conto dell'intenzione di istituire il Servizio tecnico dell'Unione dei Comuni "Alto Calore", al fine di dar vita alla gestione in modo associato dei seguenti servizi:

- ✓ Servizio contratti pubblici D. LGS 163/2006 e s.m.i.;
- ✓ Servizio manutenzione del territorio;
- ✓ Servizio urbanistica e attività edilizia;
- ✓ Servizio ambiente;
- ✓ Servizio protezione civile;
- ✓ Servizio gestione rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO CHE l'Unione dei Comuni per poter attivare tali servizi, ha la necessità di reperire personale tecnico a cui affidare i compiti inerenti le responsabilità dei procedimenti previsti dalle leggi in materia;

DATO ATTO che all'art. 20 comma 9 dello statuto dell'Unione si stabilisce che, *"i responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati tra le figure apicali dei Comuni facenti parte dell'Unione. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente attraverso il direttore cui risponde direttamente del loro operato e del risultato raggiunto"*;

RICHIAMATI:

- l'art.31 del D.Lgs.165/01 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività", in base al quale, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l' articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.428;
- l'art.6 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 22/1/2004;
- l'art.6 del D.Lgs. 165/01 "Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche" e l'art.89 comma 5 del T. U. Enti Locali approvato con d.lgs.n.267/2000 che stabilisce che gli Enti Locali, con la sola eccezione di quelli dissestati e strutturalmente deficitari provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione di una convenzione per il conferimento all'Unione di una unità lavorativa in forza presso il Comune di Felitto nel settore tecnico, di categoria D, ingegnere, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni nel settore tecnico dell'Unione di Comuni "Alto Calore";

VISTO lo schema di convenzione allegato;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal responsabile dell'area tecnica in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

VISTO che, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il Dirigente Area Servizi Finanziari, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

Con la seguente votazione: voti favorevoli n. 14, voti astenuti n. 2 (Gatto, Gorgitano), voti contrari n. 0.

D E L I B E R A

DI ESPRIMERE il proprio NULLA-OSTA al trasferimento in forma associata di una unità lavorativa in forza presso il Comune di Felitto nel settore tecnico, di categoria D1, ingegnere, per n. 8 ore settimanali, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni nel settore tecnico dell'Unione di Comuni "Alto Calore";



DI APPROVARE la convenzione tra l'Unione dei Comuni "Alto Calore" e il Comune di Felitto secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, per un periodo di validità di un anno, rinnovabile;

DI DARE MANDATO al responsabile del personale , dr Vito Galzerano, di intervenire nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi ed uffici del Comune di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;

DI STABILIRE che al responsabile del servizio sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte nell'art. 107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 e nell'articolo 18 del Regolamento Uffici e Servizi con annessa Dotazione organica approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 03 del 15.02.2005 cui, per quanto qui non specificato, si rinvia;

DI STABILIRE che le relative spese di retribuzioni saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi di natura tecnica trasferiti, in quote stabilite in ragione del peso percentuale di ciascun Comune aderente; La retribuzione al funzionario nominato sarà corrisposta per le 28 ore dal Comune di Felitto e per le 08 ore dall'Unione dei Comuni "Alto Calore" alle stesse condizioni economiche precedentemente alla convenzione;


DI STABILIRE che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al funzionario incaricato, al Segretario ed ai Sindaci dei Comuni dell'Unione.

Con la seguente votazione: voti favorevoli n. 14, voti astenuti n. 2 (Gatto, Gorgitano), voti contrari n. 0.

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.



COMUNE DI FELITTO
(Provincia di Salerno)
Settore Lavori Pubblici - Gare ed Appalti
Gestione del Territorio - Sportello Unico per l'Edilizia
Piazza Mercato, 1 C.A.P. 84055 Tel. 0828/945028 - Fax
0828/945638 Cod. Fisc. 8200289 065 3 - Part. IVA
00627950652
E-mail: ufficiotecnico@comune.felitto.sa.it

UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"
Sede amministrativa: Via Insorti Ungheresi - 84055
Felitto (SA)
Sede presidenziale: Ex convento S. Antonio - 84057
Laurino (SA)
P.IVA: 03955710656
TEL-FAX: 0828/945390
info@unionealtocalore.it

Rep. N. _____

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UN
DIPENDENTE DEI SERVIZI TECNICI TRA IL COMUNE DI FELITTO E
L'UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"**

**Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemilaundici, nella
Sede dell'Unione Comuni "Alto Calore", con la presente scrittura
privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge:**

TRA

- GALZERANO VITO , nato a _____ (____) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del personale (Delegato) del **COMUNE DI FELITTO** (codice fiscale: _____) con sede a Felitto (SA) , in Piazza Mercato, 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ , dichiarata immediatamente eseguibile;

e

- CARONNA MAURIZIO, nato a Napoli (NA) il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di PRESIDENTE pro-tempore del **UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"** (codice fiscale: _____) con sede a Felitto (SA) , in Piazza Mercato, 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ , dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

CHE con atto costitutivo sottoscritto in data 08.11.2002, rep. 96 i Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Sacco, Valle dell'Angelo hanno costituito l'Unione dei Comuni "Alto Calore" in conformità allo Statuto, allegato

all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

CHE il Comune di Felitto, ha approvato il conferimento all'unione dei Comuni "Alto Calore" di una unità lavorativa in forza presso il Comune di Felitto nel settore tecnico, di categoria D, ingegnere, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni nel settore tecnico dell'Unione di Comuni "Alto Calore", approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

CHE l'Unione dei Comuni per poter attivare tali servizi, ha la necessità di reperire personale per i servizi tecnici a cui affidare i compiti inerenti le responsabilità dei procedimenti previsti dalle leggi in materia;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Felitto e l'Unione di Comuni "Alto Calore", nel rispetto dell'art.32 del D.lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i. e degli artt. 13 e 14 del CCNL del personale degli enti locali stipulato il 22 gennaio 2004, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata una unità lavorativa in forza presso il Comune di Felitto nel settore tecnico, di categoria D1, ingegnere, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni nel settore tecnico dell'Unione di Comuni "Alto Calore".

ART. 2 - RAPPORTO DI LAVORO

L'utilizzo del personale da distaccare in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale e preventiva espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

Gli atti di gestione del personale distaccato all'Unione sono adottati dall'ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dal Comune per quanto di competenza.

Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro ed alle condizioni per l'attribuzione di ogni elemento accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dal Comune e dall'Unione ed i relativi atti di gestione sono adottati separatamente dal Comune e dall'Unione.

All'Unione compete l'autorizzazione agli incarichi ed ai lavori diversi da quelli previsti in convenzione e la gestione degli istituti relativi alle diverse causali di assenza dal servizio quali ferie, aspettative, congedi parentali, permessi vari, ecc.; la fruizione dei periodi di congedo avviene con modalità e periodicità tali da consentire che gli stessi incidano in modo equilibrato nell'ambito dei periodi di servizio dedicati a ciascuno degli enti che utilizzano la prestazione del lavoratore.

Le prestazioni di lavoro straordinario o gli incarichi extraufficio ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001 conferiti dai singoli Enti sono affidati gestiti e liquidati direttamente dagli Enti medesimi.

Per tutto quanto non previsto in questo articolo in materia di gestione giuridica ed economica del personale distaccato, si fa riferimento alla disciplina del CCNL vigente tempo per tempo e, attualmente alla disciplina degli artt 13 e 14 del CCNI stipulato il 22.01.2004.

ART. 3 – GESTIONE DEL PERSONALE IN CONVENZIONE

Ciascuno degli enti convenzionati utilizza in piena autonomia il personale di cui alla presente convenzione, nell'ambito dell'orario di servizio come sotto determinato e nell'ambito dell'orario di lavoro di ogni dipendente, secondo le proprie esigenze organizzative e funzionali nel rispetto della disciplina di legge, di regolamento e di contratto, nonché della convenzione stessa.

Il servizio sarà svolto settimanalmente presso i due Enti ripartendo le 36 ore dell'orario di lavoro del dipendente nel modo seguente:

- 28 ore nel Comune di Felitto (SA);
- 08 ore nell'Unione di Comuni "Alto Calore".

Il calendario delle prestazioni lavorative e l'orario di servizio sarà determinato dai competenti organi dei due Enti osservando la normativa contrattuale.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO – RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Compete al dipendente distaccato in base alla presente convenzione per l'espletamento delle prestazioni lavorative rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso il Comune di Felitto e l'Unione di Comuni "Alto Calore" il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Tale trattamento economico ed i conseguenti assegni, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dall'Unione e dal/i Comune/i in modo proporzionale alle ore di lavoro prestate.

L'Unione, iscriverà nel proprio Bilancio tutte le spese per la retribuzione dello stipendio e degli oneri riflessi a favore del dipendente posto in convenzione, prevedendo nella parte di entrata il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Felitto.

Il Comune di Felitto dovrà corrispondere la quota a proprio carico entro il 20 di ogni mese fino alla durata della convenzione. In caso di inosservanza dei termini di pagamento, così come sopra determinati, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.

L'attribuzione della responsabilità di posizione organizzativa comporterà la corresponsione della relativa indennità in proporzione alle ore prestate tra i due enti (comune ed unione) con riduzione dell'indennità presso l'ente di provenienza. Il tetto massimo derivante dal cumulo delle indennità non potrà in ogni caso superare l'importo fissato dal vigente CCNL.

Il dipendente in convenzione è autorizzato all'uso del proprio automezzo, per lo spostamento fra le sedi degli enti e le vari sedi dell'unione stesso, spettandogli il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41

del C.C.N.L. del 14/09/2000; La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Unione seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo il viaggio di ritorno. Le spese conseguenti sono a carico dell'Unione e verranno erogate sulla base di specifica e documentata richiesta del dipendente.

ART.5 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale in convenzione, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Il Sindaco ed il Presidente dell'Unione dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio associato. Di tale consultazione verrà redatto un verbale.

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal ___/___/___ e termina il ___/___/___;

Le amministrazioni procedono alla revisione dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutarne il rinnovo.

La presente convenzione, in caso di mancato tempestivo rinnovo, può essere prorogata per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire alle amministrazioni l'adozione delle soluzioni esperibili per la gestione del servizio sotto il profilo del personale addetto.

ART. 7 - EVENTUALI MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro in convenzione ed alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte del Consiglio comunale e dell'Unione.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura organizzativa ed operativa che non incidono sugli istituti regolati dalla convenzione.

ART. 8 - RECESSO

Prima della scadenza stabilita all'art. 7 ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione. In tal caso il recedente deve darne motivata e formale comunicazione all'altro Ente. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione e, in ogni caso, non prima di due mesi dalla comunicazione stessa.

A seguito del recesso o dello scioglimento della presente convenzione, il personale assegnato all'Unione dei Comuni, verrà riassorbito dal comune di



provenienza (Comune di Felitto) alle stesse condizioni giuridiche ed amministrative precedenti alla presente convenzione.

ART. 09 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari sono demandate al Tribunale di Salerno.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

ART.11 – REGISTRAZIONE

1: Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo se in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, secondo comma del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI FELITTO (Delegato)

Dr Vito Galzerano

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"

Dott. Maurizio Caronna

Approvato e sottoscritto


IL SEGRETARIO COMUNALE

F/to: Dr. Sergio Gargiulo

IL SINDACO

F/to: Maurizio Caronna

COPIA conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo


Il Segretario Comunale
Dr. Sergio Gargiulo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione viene espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile da:

Il Responsabile del Servizio

F/to: Ing. Daniele Gnazzo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F/to: Rag. Vito Galzerano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni a decorrere dal _____

Dalla residenza Municipale

Si certifica altresì che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ed è stata pubblicata per 15 giorni

Dalla residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE